



COMUNE DI VALVERDE

PROVINCIA DI PV

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 IN DATA 09/07/2012

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì nove del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DEGLI ANTONI ALBERTO - Presidente	Si
2. BARBIERI FEDERICA - Consigliere	Si
3. ANDRINI GIOVANNI - Vice Sindaco	Si
4. MARENZI DIEGO - Consigliere	Si
5. BOZZOLA ELISA - Consigliere	No
6. BOZZOLA MARTA - Consigliere	No
7. PICCHI FRANCO - Consigliere	No
8. ANDRINI LUIGI - Consigliere	Si
9. CARDANINI ALBERTO - Consigliere	Si
10. RAMARI MARIA CESARINA - Consigliere	Si
11. FORNI GIULIANO - Consigliere	Si
12. BOZZOLA ROBERTO - Consigliere	No
13. BOZZOLA GIANCARLO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FAZIA MERCADANTE UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DEGLI ANTONI ALBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Valverde

PROVINCIA DI PV

PARERI PREVENTIVI

Oggetto:
CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2012.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Responsabile del servizio	Favorevole	09/07/2012	Bozzola Stefano	F.to Stefano Bozzola

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 che fissa al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 prorogando quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fissa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio - cio di previsione dell'anno successivo;

Dato atto che il termine di cui sopra è differito al 30 giugno 2012 per effetto della Legge n. 14 del 24/2/2012, Legge di conversione del D.L. 216 del 29/12/2011 (Milleproroghe), pubblicata il 27/2/2012;

Dato atto che il termine di cui sopra è ulteriormente differito al 31/08/2012 per effetto del decreto Ministero dell'Interno in data 20/06/2012;

Richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sul l'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Considerato che ancor prima dello sblocco generalizzato su tutti i tributi comunali di cui al più recente Decreto legge n. 201 del 2011, il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011, n. 148) ha liberalizzato completamente, a decorrere dal 2012, la manovra sulle aliquote dell'addizionale irpef;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota da parte dei Comuni, risultano applicabili, a decorrere dal 2012 e senza particolari vincoli, le norme ordinarie recate dal Decreto Legislativo n. 360 del 1998, successivamente più volte modificato ed integrato;
- ritorna pienamente in vigore il penultimo periodo del comma 3, articolo 1, del Decreto Legislativo n. 360/1998 per cui la variazione dell'aliquota dell'addizionale irpef applicabile dai Comuni non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- già il Decreto 360, con una modifica introdotta dal 2007 per effetto del comma 142, articolo 1, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007), permetteva ai Comuni di stabilire "una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (comma 3-bis, articolo 1, Decreto Legislativo n. 360/1998);
- il Decreto Legge n. 138 reca disposizioni in riferimento alle modalità di diversificazione dell'aliquota e di applicazione della fascia esente che costituiscono, insieme alla determinazione dell'aliquota unica, gli ambiti facoltativi di esercizio dell'autonomia comunale in materia di ad - dizione Irpef a decorrere dal 2012;
- nell'ambito della scelta della diversificazione delle aliquote l' articolo 13, comma 16, del Decreto Legge n. 201 del 2011 stabilisce che i Comuni possono stabilire aliquote in maniera progressiva sulla base degli scaglioni di reddito già stabiliti per l'Irpef, nel principio di progressività;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e succ. mod., riguardante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF con effetto dall'01/01/1999;

RICHIAMATE le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in tema di deliberazione tariffe enti locali, tale per cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICORDATO che:

- l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPeF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberazione l'applicazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- è pertanto attribuita, dal 2011, al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche previa adozione di apposito regolamento;

ATTESO che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

CONSIDERATO che:

- i Comuni con regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal capo del dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19665/2007 del 5 ottobre 2007, sono state definite le modalità operative per l'attuazione del versamento diretto ai Comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, come previsto dall'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che pertanto per una corretta applicazione della norma si è proceduto all'apertura di uno specifico conto corrente presso poste italiane s.p.a.;

ATTESO che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in tema di deliberazione tariffe enti locali, tale per cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATA la deliberazione c.c. n. 6 in data 31 marzo 2007, con la quale è stato approvato il regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'irpef;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- consiglio comunale n. 6 in data 28/02/2000, di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF dall'anno 2000 per lo 0,2%;
- giunta comunale n. 9 in data 02/02/2001, di conferma dell'addizionale in argomento per l'anno 2001 nella misura dello 0,2%;
- giunta comunale n. 10/2002, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2002 nella misura dello 0,3%;
- giunta comunale n. 13/2003, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2003 nella misura dello 0,3%;
- giunta comunale n. 30/2004, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2004 nella misura dello 0,3%;
- giunta comunale n. 32/2005, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2005 nella misura dello 0,3%;
- giunta comunale n. 42/2006, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2006 nella misura dello 0,3%;
- consiglio comunale n. 7/2007, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2007 nella misura dello 0,3%;
- consiglio comunale n. 2/2008, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2008 nella misura dello 0,3%;
- consiglio comunale n. 6/2009, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2009 nella misura dello 0,3%;
- consiglio comunale n. 5/2010, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2010 nella misura dello 0,3%;
- consiglio comunale n. 5/2011, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2011 nella misura dello 0,3%;

VISTO che lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2012, predisposto dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 21/04/2012 prevede di conseguire il pareggio mediante la **riconferma** della misura di aliquota e detrazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nei valori in vigore per l'anno 2011;

RITENUTO, quindi, **di non prevedere nessuna modifica rispetto al 2011** e di determinare quindi anche **per l'anno 2012** la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dell'aliquota unica allo **0,3%**;

DATO ATTO che la previsione di gettito è stata valutata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti al 2009, adeguatamente rivalutati per determinare la base imponibile per l'anno 2012, tenendo in considerazione i soli contribuenti tenuti al versamento dell'imposta IRPEF;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 172;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE

D E L I B E R A

- 1) Di confermare il regolamento istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) Di confermare, per i motivi esposti in premessa, anche per l'anno 2012, l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,3%;
- 3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002
- 4) Indi, con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : DEGLI ANTONI ALBERTO

Il Segretario Comunale
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Addì, 11/07/2012

Il Funzionario Responsabile
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Addì, 11/07/2012



Il Segretario Comunale
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-lug-2012

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, 11/07/2012

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO